

Titolo: PRESTAZIONE COMPLETA (INCARICO GLOBALE ORIGINARIO O CON COMPLETAMENTO DIFFERITO)	priv	B: 16.10
Delibera del Consiglio: 09.11.89	In vigore dal: 01.01.90	Prima emissione

8911 – Redazione Ing. Vito Saccarola e S. Pacchiega

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE AD OPERE PRIVATE

1. INCARICO GLOBALE ORIGINARIO

La prestazione complessiva a seguito di incarico completo o globale originariamente conferito si ha quando il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera.

Le competenze in tal caso, comprese quindi le aliquote della progettazione sia principale che suppletiva così come quelle inerenti alla direzione dei lavori ed alla contabilità, dovranno essere calcolate in misura definitiva sulla base del consuntivo lordo, allorquando sia determinabile.

2. INCARICO PARZIALE ORIGINARIO CON PROSECUZIONE DIFFERITA

Il Committente si limita spesso a conferire inizialmente l'incarico della sola progettazione, riservandosi l'opportunità di richiedere al professionista, in un secondo tempo, la direzione dei lavori.

In tale circostanza, al momento della richiesta della prosecuzione dell'incarico, il professionista avrà ottenuto il pagamento delle sue competenze in base alle percentuali della Tabella A), corrispondenti all'importo dell'attendibile preventivo ed alle aliquote delle prestazioni effettivamente svolte, come specificato nella Tabella B), con la maggiorazione del 25% per incarico parziale.

Al termine dei lavori dovrà essere ricalcolato l'onorario per la prestazione globale (progettazione e direzione dei lavori) in base al consuntivo lordo dell'opera, con esclusione della maggiorazione per incarico parziale, deducendo dalla fattura a saldo, l'acconto o gli acconti percepiti.

Poiché il divario fra importo di preventivo e di consuntivo potrebbe anche essere consistente, è ovvio che il Committente, ove lo ritenesse di sua convenienza, potrà mantenere la suddivisione delle prestazioni in due incarichi parziali, restando obbligato a corrispondere al professionista la maggiorazione del 25% contemplata dall'art. 18 della Tariffa per ciascuno di essi.

I concetti sopraesposti si attagliano perfettamente al caso generale di lavori che vengono appaltati mediante licitazione privata, con ribasso o aumento sul predisposto elenco prezzi unitari.

Possono invece insorgere dubbi sull'ipotesi, assai frequente, di lavori da affidare a seguito di gara ad offerta di prezzi o mediante appalto-concorso.

Anche in questo caso deve valere la regola generale che l'onorario di sola progettazione va rapportato alla stima del progetto (attendibile preventivo), mentre per l'incarico completo, anche se in prosecuzione, l'onorario deve rapportarsi al consuntivo lordo dell'opera, cioè all'importo del conto finale, incrementato del compenso revisionale ed al lordo, in mancanza di ribasso d'asta, di tutte quelle eventuali miglorie, pattuite fra appaltatore e stazione appaltante in sede di aggiudicazione o di contratto, per esoneri di cauzione, facilitazioni di pagamento, ecc.